

Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

PEC  
Pièces jointes/Allegati:  
Allegati :

Réf. n° - Prot. n. 393/EL  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 13/01/2026

Ai Sindaci  
dei Comuni

Ai Presidenti  
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente  
del Consorzio dei Comuni della Valle  
d'Aosta ricadenti nel Bacino Imbrifero  
Montano della Dora Baltea (BIM)

Al Presidente  
dell'Agenzia regionale dei segretari degli  
enti locali della Valle d'Aosta

<

**Oggetto:** Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 maggio 2025, n. 15.

Sono pervenuti nelle scorse settimane a questa Struttura alcuni quesiti riguardo all'applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 26 maggio 2025, n. 15 (*Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1*). Si rammenta che la riforma della l.r. 6/2014 è frutto dell'attività di un gruppo di lavoro appositamente costituito e composto da membri della prima Commissione consiliare permanente e da rappresentanti del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), poi confluìta in una proposta di legge del Consiglio regionale. Tuttavia, tenuto anche conto che le Amministrazioni locali in indirizzo sono state in gran parte rinnovate a seguito delle ultime elezioni generali comunali, l'Ufficio scrivente nello svolgimento delle sue tradizionali funzioni di consulenza ritiene opportuno, con la presente, diffondere a tutti gli enti i chiarimenti forniti alle domande più ricorrenti e che si possono ritenere di interesse generale, riguardando principalmente le modalità e la tempistica di effettuazione degli adempimenti a carico dei singoli enti.

Si riportano, quindi, di seguito alcune risposte fornite alle Amministrazioni locali in merito all'applicazione della l.r 15/2025.

Secrétaire général de la Région  
Collectivités locales – Bureau des collectivités locales  
Segretario generale della Regione  
Enti locali – Ufficio enti locali

11100 Aoste  
3, Place de Narbonne  
téléphone +39  
0165272581/2505/2510/2512/2513

11100 Aosta  
Piazza Narbonne, 3  
telefono +39 016527  
2581/2505/2510/2512/2513

Contacts/Contatti:  
Daniela COMIN tel. 0165/272581  
Angelica VICOLI tel. 0165/272505  
Patrizia VUILLERMIN tel. 0165/272513

PEC: segretario\_generale@pec.regione.vda.it  
PEI: entilocali@regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. 80002270074

- 1) Avuta notizia del ricorso per giudizio di legittimità costituzionale pendente dinanzi alla Corte costituzionale n. 28/2025, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso alcuni articoli della l.r. 15/2025, può essere data attuazione alle nuove disposizioni della l.r. 6/2014, come modificate dagli articoli impugnati?**

Premesso che l’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio, ritenendo che sussistano giusti motivi per difendere le prerogative regionali, in attesa della decisione della Corte costituzionale, la cui prima udienza risulta ad oggi essere fissata per l’11 marzo 2026, la riforma della l.r. 6/2014 deve nel mentre trovare applicazione così come approvata dal Consiglio regionale. Pertanto le modificazioni apportate dalla l.r. 15/2025, entrata in vigore il 25 giugno 2025, hanno trovato applicazione dal 29 settembre 2025 (giorno successivo alle elezioni generali comunali), fatta eccezione per quelle riguardanti i servizi connessi al ciclo dei rifiuti (articolo 16, commi 1, lettera f), 3, 4, 5 e 6, della l.r. 6/2014) che si applicheranno dal 1° gennaio 2027, ossia a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo allo svolgimento delle elezioni generali comunali dell’anno 2025, come disposto dall’articolo 20, comma 1, della medesima l.r. 15/2025, nonché per le altre disposizioni legate alla revisione degli ambiti territoriali sovracomunali e al conferimento degli incarichi di segretario di ente locale, così come meglio precisato ai punti successivi.

- 2) Gli ambiti territoriali sovracomunali costituiti mediante convenzione tra Comuni, ai sensi dell’articolo 19 (abrogato dalla l.r. 15/2025) della l.r. 6/2014, si possono sciogliere a seguito delle ultime elezioni generali comunali?**

Effettivamente la l.r. 15/2015 ha abolito l’obbligo di gestione associata mediante convenzione tra Comuni, sancito dal succitato articolo 19 della l.r. 6/2014 per i servizi e le funzioni di organizzazione generale, per la gestione finanziaria e contabile, per l’edilizia pubblica e privata, per la polizia locale e per le biblioteche ed è stata prevista la condivisione obbligatoria della sola figura del segretario per i Comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti. Tuttavia, lo scioglimento degli attuali ambiti territoriali sovracomunali non è immediato, avendo il legislatore regionale disciplinato una fase transitoria a cui devono sottostare tutti gli enti, legata all’approvazione delle nuove convenzioni per l’ufficio di segretario e alla conclusione della procedura di conferimento dei nuovi incarichi di segretario.

- 3) Quanto potrebbe durare il periodo di transizione dagli ambiti territoriali sovracomunali attuali al nuovo sistema?**

Come già anticipato al punto 2), gli ambiti territoriali sovracomunali esistenti, sono di fatto prorogati ex lege, presumibilmente oltre la metà dell’anno 2026, per effetto del combinato disposto delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 20 della l.r. 15/2025. Tale norma prevede, al comma 2, che dal primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura di conferimento dei nuovi incarichi di segretario, dettagliatamente disciplinata al nuovo capo Vbis della l.r. 6/2014 (articolo 20bis e seguenti), acquisiteranno efficacia le convenzioni per l’ufficio di segretario, verranno sciolti gli ambiti territoriali sovracomunali in essere, costituiti ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 6/2014, e cesserà, altresì, l’efficacia delle relative convenzioni, nonché quella delle convenzioni di segreteria in essere, comunque costituite. Per l’anno 2026 la medesima disposizione, tuttavia, prevede, al comma 5, che in sede di prima applicazione il

termine di quarantacinque giorni entro il quale gli enti, ai sensi del primo periodo del comma 7 dell'articolo 20bis della l.r. 6/2014 (come introdotto dall'articolo 16), devono approvare e sottoscrivere le convenzioni obbligatorie per l'ufficio di segretario, decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso-corso bandito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (*Nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta*). Questo slittamento del termine iniziale della procedura di conferimento dei nuovi incarichi di segretario (che si è reso eccezionalmente necessario a causa della carenza di segretari in servizio che non garantirebbe la copertura di tutti gli enti) è infatti stimabile in almeno 7/8 mesi, tenuto conto che, terminate le prove di concorso, a inizio 2026 dovrebbe essere avviato il periodo di formazione dei candidati (4 mesi di corso e 2 mesi di tirocinio), a cui seguirà una prova finale con l'approvazione, a conclusione delle necessarie verifiche, della graduatoria definitiva del suddetto concorso-corso.

**4) In cosa si differenzia la convenzione applicativa d'ambito per l'organizzazione generale compreso il servizio di segreteria generale, rispetto alla nuova convenzione per l'ufficio di segretario?**

L'articolo 16 della l.r. 15/2025 inserisce il nuovo capo Vbis nella l.r. 6/2014, che si compone degli articoli da 20bis a 20sexies. Le nuove disposizioni integrano la normativa vigente in materia di segretari degli enti locali, disciplinando, in particolare, le nuove convenzioni per l'ufficio di segretario con l'introduzione di regole puntuale per la loro stipula, durata e funzionamento, con l'obiettivo di garantire un utilizzo ottimale dei segretari degli enti locali ed evitare inefficienze. Tali disposizioni superano il modello della convenzione di segreteria di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) della previgente l.r. 6/2014, ora soppresso, che ricomprendeva oltre alle funzioni di segreteria anche l'intero ambito di attività relativo all'organizzazione generale dell'amministrazione comunale (comprese quindi le funzioni di protocollo, anagrafe, stato civile, statistica, ecc...), per meglio disciplinare le convenzioni per l'utilizzo in comune del solo "ufficio di segretario", in sostituzione delle "convenzioni di segreteria" di cui all'abrogato articolo 26 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (*Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta*).

**5) Due Comuni, entrambi con popolazione residente inferiore a 1.000 abitanti, possono convenzionarsi tra loro per l'ufficio di segretario anche se non superano complessivamente la soglia dei 1.000 abitanti?**

Sì, diversamente dalla disposizione contenuta nel previgente articolo 19 della l.r. 6/2014, secondo cui i Comuni convenzionati dovevano raggiungere una popolazione complessiva di almeno 1.000 abitanti, il nuovo articolo 20bis della l.r. 6/2014 prevede soltanto che i Comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, qualora non siano esentati dall'obbligo ai sensi del comma 4, si debbano convenzionare con un altro ente per l'ufficio di segretario.

**6) Quali sono le regole e le tempistiche concernenti le procedure per il convenzionamento dell'ufficio di segretario?**

Ai sensi del nuovo articolo 20bis, comma 2, della l.r. 6/2014, gli enti locali possono stipulare tra loro le convenzioni per l'ufficio di segretario a condizione che ciò non determini il collocamento in esubero di segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*): pertanto, affinché tale condizione venga rispettata, le deliberazioni di approvazione delle convenzioni devono essere preventivamente trasmesse all'Agenzia.

Inoltre, la normativa disciplina i termini per la sottoscrizione delle convenzioni sia nel caso di *“elezioni disallineate”* (riguardanti singoli enti), sia nel caso di *“elezioni generali comunali”*, in quanto dispone che gli enti approvano e sottoscrivono le convenzioni (obbligatorie o facoltative) per l'ufficio di segretario entro quarantacinque giorni dalla data della proclamazione degli eletti (elezioni disallineate) e dalla data dell'ultima proclamazione (elezioni generali comunali), fatto salvo per l'anno 2026 quanto illustrato al punto 3); negli altri casi, gli enti approvano e sottoscrivono le convenzioni obbligatorie per l'ufficio di segretario entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione della precedente convenzione.

È opportuno evidenziare che, di fronte all'inadempienza di uno o più Comuni obbligati alla sottoscrizione delle convenzioni, è previsto un intervento sostitutivo, vale a dire una diffida ad adempiere entro un congruo termine da parte del Presidente della Regione, seguita da una successiva deliberazione, da parte della Giunta regionale, intesa ad individuare i Comuni che dovranno convenzionarsi tra loro, invitandoli alla tempestiva sottoscrizione della relativa convenzione; nel caso di inadempimento alla sottoscrizione della convenzione, è avviato un ulteriore intervento sostitutivo disciplinato dall'articolo 70quater della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), secondo il quale il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.

Si precisa altresì che ai segretari che prestano servizio presso sedi di segreteria convenzionate spetta una maggiorazione dell'importo della retribuzione di posizione la cui misura è stabilita dalla contrattazione collettiva regionale di settore sulla base di tre criteri (numero delle sedi convenzionate; complessità organizzativa delle stesse; presenza, nelle stesse, di sedi disagiate, come individuate dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia), come previsto al comma 6 del succitato articolo 20bis.

**7) Le nuove amministrazioni comunali possono decidere di confermare l'ambito territoriale sovracomunale esistente, costituito ad esempio da 4 Comuni, e mantenere due segretari in convenzione?**

Poiché l'articolo 19 della l.r. 15/2025 ha interamente abrogato la legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (*Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)*) l'ordinamento regionale non contempla più la compresenza di due segretari nel caso di convenzionamento tra più enti. Tuttavia la disposizione contenuta al comma 5 del nuovo articolo 20bis della l.r. 6/2014 prevede la possibilità, per gli enti locali già convenzionati per

l'ufficio di segretario, di condividere ulteriormente l'attività dei segretari già incaricati con altri enti locali, singoli o associati, stipulando apposita convenzione, sottoscritta, se del caso, dall'ente capofila. Pertanto, avvalendosi di tale norma, i Comuni interessati, obbligati e/o non obbligati, potrebbero ad esempio convenzionarsi a due a due per l'ufficio di segreteria e successivamente convenzionarsi tra loro per consentire, di fatto, che due segretari possano lavorare in collaborazione per quattro enti.

#### **8) Con quali modalità potranno essere conferiti i nuovi incarichi di segretario?**

Fermo restando quanto già chiarito al punto 3) rispetto allo slittamento, in sede di prima applicazione, dei termini iniziali della procedura relativa alla stipulazione delle nuove convenzioni per l'ufficio di segretario, l'articolo 20quater della l.r. 6/2014 disciplina nel dettaglio le procedure per l'assegnazione dei segretari, confermando la priorità per gli enti convenzionati con il minor numero complessivo di abitanti e successivamente per gli altri enti non convenzionati con il minor numero di abitanti (commi 3 e 4), i meccanismi sostitutivi per gli enti inadempienti (commi 5 e 9), la decorrenza degli incarichi (comma 6) e le ipotesi di cessazione anticipata degli incarichi (comma 10).

Infine l'articolo 21 della l.r. 15/2025, prevede espressamente che per tutto quanto non diversamente disciplinato dal capo Vbis della l.r. 6/2014, come introdotto dall'articolo 16, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regionali vigenti in materia di segretari degli enti locali.

#### **9) Gli incarichi di responsabili dei servizi in essere cesseranno con il conferimento dei nuovi incarichi di segretario?**

Tenuto conto della *“prorogatio”* dei segretari e richiamata la disposizione transitoria contenuta all'articolo 20, comma 2, della l.r. 6/2014 citata al punto 3), si evidenzia quanto contenuto al comma 7 dell'articolo 20quater della medesima legge, il quale prevede che gli incarichi di responsabili dei servizi, già previsti dall'articolo 46, comma 4, della l.r. 54/1998, vengono prorogati fino al conferimento dei nuovi incarichi e, comunque, non oltre due mesi dalla decorrenza dei nuovi incarichi di segretario, periodo entro il quale l'Amministrazione supportata dal segretario appena incaricato, potrebbe decidere un'eventuale riorganizzazione degli uffici e dei servizi, tenuto anche conto degli eventuali convenzionamenti tra enti per l'esercizio in forma associata di funzioni e di servizi comunali nei diversi ambiti di attività, che potrebbero comportare anche la costituzione di uffici associati, a cui dovranno essere preposti dei responsabili, da individuare di comune accordo tra gli enti convenzionati.

Con l'occasione si rammenta che tali incarichi possono essere conferiti, come previsto al comma 4 del succitato articolo 46, per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, per cui l'Amministrazione potrà deciderne la durata in relazione alle proprie esigenze.

**10) Le convenzioni a suo tempo stipulate con il CELVA, il Comune di Aosta e l'Amministrazione regionale per dare attuazione agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 6/2014 sono ancora valide?**

Fatta salva la convenzione stipulata con il Comune di Aosta, che potrebbe essere rinnovata, non essendo intervenuta alcuna modifica dell'articolo 5 della l.r. 6/2014, le altre convenzioni devono essere riviste, approvando nuove convenzioni o modificazioni delle convenzioni stipulate a suo tempo, in quanto con la l.r. 15/2025 sono state apportate delle significative variazioni all'elenco di funzioni esercitabili dagli enti locali (non più dai soli Comuni, ma anche dalle Unités des Communes valdôtaines e dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea (BIM), ai sensi dell'articolo 22bis della l.r. 15/2025) obbligatoriamente per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e del Comune di Aosta.

A tale proposito si evidenzia che l'articolo 5 della l.r. 15/2025 ha sostituito l'articolo 4 della l.r. 6/2014 al fine di ridefinire il ruolo del CELVA nella gestione associata di funzioni e servizi comunali. Tra le nuove attribuzioni obbligatorie del Consorzio (di cui, peraltro, alcune già esercitate su base volontaria) figurano la realizzazione di servizi online per la presentazione di istanze (comma 1, lettera b); la gestione unitaria di iniziative e progetti specifici proposti dal CELVA medesimo (comma 1, lettera e); il coordinamento e lo sviluppo di sinergie, in particolare con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) (comma 1, lettera f). Al Consorzio, invece, non spetta più la gestione del servizio di trattamento economico del personale e l'attività di assistenza previdenziale e giuridica, poiché tali funzioni sono state assegnate alle Unités dall'articolo 16, comma 1, lettera i), della l.r. 6/2014, come sostituito dall'articolo 13 della l.r. 15/2025.

L'articolo 6 della l.r. 15/2025 ha, invece, sostituito l'articolo 6 della l.r. 6/2014, rinnovando il catalogo delle funzioni e dei servizi comunali gestiti in forma associata attraverso l'Amministrazione regionale, contenuto al comma 1. In particolare, tra gli ambiti di attività assegnati alla Regione sono stati stralciati quelli relativi allo svolgimento delle procedure selettive per il reclutamento del personale, tenuto anche conto delle varie disposizioni adottate dal legislatore in deroga a partire dall'anno 2020 (l'ultima delle quali è contenuta all'articolo 11 della l.r. 32/2022), sono state introdotte la pianificazione strategica in materia di edilizia scolastica e di impianti sportivi (comma 1, lettera g), nonché la gestione del sistema delle conoscenze territoriali (SCT) (comma 1, lettera h), quest'ultima in realtà prima contenuta, con una definizione ormai obsoleta, nel comma 2. Il comma 2 viene, altresì, modificato richiamando la legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 (*Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici*), per le ulteriori attività svolte a livello regionale in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza, di contratti pubblici, di obblighi informativi e di pubblicità del ciclo di vita dei contratti pubblici.

**11) Le convenzioni a suo tempo stipulate tra le singole Unités e i Comuni appartenenti alle stesse per dare attuazione all'articolo 16 della l.r. 6/2014 sono ancora valide?**

Le convenzioni stipulate dai Comuni con l'Unité di appartenenza devono essere sicuramente riapprovate o modificate per adeguarle alle disposizioni vigenti, atteso che l'articolo 13 della l.r. 15/2025 ha sostituito l'articolo 16 della l.r. 6/2014, provvedendo a rimodulare e integrare

l'elenco, contenuto al comma 1, delle funzioni e dei servizi comunali esercitati obbligatoriamente per il tramite delle Unités. Tra questi rimane invariato lo sportello unico degli enti locali (SUEL) (lettera a) ma figurano come novità la gestione del servizio di trattamento economico del personale e l'attività di assistenza previdenziale e giuridica (lettera i), formalmente finora assegnate al CELVA (ma di fatto già sempre esercitate dalle Unités), e le procedure selettive per il reclutamento del personale (lettera j) (peraltro già svolte dalle Unités a partire dal 2020 sulla base di deroghe introdotte da disposizioni legislative specifiche). In particolare, la riformulazione dei servizi alla persona (lettera b) e l'estrapolazione dagli stessi degli altri servizi separatamente individuati, quali quelli di supporto alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado (lettera c), dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (lettera d) e dei servizi ludico-ricreativi a favore dei minori (lettera e) servono a meglio individuare le competenze assegnate alle Unités e i soggetti a cui si rivolgono tali servizi (persone anziane o non autosufficienti, minori, ecc...).

Inoltre l'implementazione delle competenze delle Unités relative ai servizi connessi al ciclo dei rifiuti (lettera f) si è resa necessaria per semplificare l'attività, altrimenti condizionata attualmente anche dai tempi di adozione degli atti da parte dei singoli Comuni.

Le altre modificazioni apportate all'articolo 16 della l.r. 6/2014 permettono, invece, di risolvere alcuni problemi applicativi, riguardanti ad esempio la competenza per la nomina del Responsabile per la transizione al digitale (lettera g) e del funzionario responsabile del tributo nell'ambito della più generale attività di riscossione volontaria delle entrate tributarie dei Comuni (lettera h).

**12) Le Unités possono continuare a convenzionarsi tra di loro per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali loro assegnati per legge?**

Sì, premesso che il convenzionamento tra Unités è sempre stato possibile, anche se tale facoltà non era esplicitata in legge, al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 6/2014, come sostituito dall'articolo 9 della l.r. 15/2025, è ora espressamente previsto che, come già disposto per i Comuni, le Unités possono stipulare fra loro o con singoli Comuni apposite convenzioni nel rispetto del contenuto obbligatorio delle stesse stabilito dall'articolo 18, comma 2, al fine di gestire in forma associata funzioni e servizi che interessano ambiti territoriali più ampi. Sono fatte salve, tuttavia, le previsioni di cui all'articolo 22bis che prevede i casi in cui le Unités (comma 1) e il BIM (comma 2) sono assoggettati, come i Comuni, all'esercizio associato obbligatorio per il tramite del CELVA e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di funzioni e servizi individuati dal legislatore al fine di rafforzare la cooperazione interistituzionale e promuovere la condivisione delle risorse.

**13) Quali sono le novità introdotte dalla l.r. 15/2025 per quanto riguarda l'esercizio associato obbligatorio dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti per i quali, in attuazione del vigente Piano regionale dei rifiuti, è prevista la creazione di sovrambiti mediante convenzioni stipulate tra due o più Unités o tra una o più Unités e il Comune di Aosta?**

Il legislatore regionale, avvalendosi della potestà normativa primaria in materia tributaria, riconosciuta dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di*

*coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), per garantire una gestione più efficace ed efficiente dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti, ha attribuito direttamente alle Unités funzioni in materia di servizi connessi al ciclo dei rifiuti. È stato previsto infatti che spetta alle Unités l'approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), l'approvazione del piano economico (PEF), la determinazione delle tariffe dell'entrata, sia tributaria che corrispettiva, la nomina del funzionario responsabile del tributo, l'approvazione delle liste di carico, la riscossione dell'entrata, sia ordinaria che coattiva/forzata, e l'incasso dei relativi introiti, nonché l'attività di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni, anche legate alle violazioni del regolamento di gestione del servizio rifiuti.*

Inoltre, al comma 3 e seguenti del novellato articolo 16 della l.r. 6/2014, in attuazione del vigente Piano regionale dei rifiuti, che prevede la creazione di sovrambiti mediante convenzioni stipulate tra due o più Unités o tra una o più Unités e il Comune di Aosta, il legislatore regionale ha previsto che tali enti individuino l'ente responsabile dell'esercizio associato, svolgente funzioni di ente delegato e che sia istituito, un nuovo organo trasversale e rappresentativo di tutti gli enti associati, denominato “Assemblea delle Giunte delle Unités del subATO”, definendone la composizione e le competenze, e rinviando ad apposito regolamento interno la disciplina del suo funzionamento.

Va evidenziato che tale riforma non ha immediata applicazione in quanto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 15/2025, le disposizioni contenute all'articolo 16, commi 1, lettera f), 3, 4, 5 e 6, della l.r. 6/2014, si applicheranno dal 1° gennaio 2027, ossia a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo allo svolgimento delle elezioni generali comunali dell'anno 2025.

**14) Quali altre novità sono state apportate dalla l.r. 15/2025 alla disciplina normativa applicabile alle Unités?**

L'articolo 8 della l.r. 15/2015 ha sostituito il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 6/2014 per meglio esplicitare il regime giuridico applicabile alle Unités: rispetto alla pregressa formulazione è stato specificato che la disciplina in materia di ordinamento degli enti locali è applicata, in quanto compatibile, alle Unités con particolare riguardo anche all'autonomia normativa (disciplinata nel titolo III della parte II della l.r. 54/1998) e allo status degli amministratori, ricomprensandovi espressamente le cause di incompatibilità degli stessi.

Inoltre, l'articolo 10 della l.r. 15/2025 ha sostituito l'articolo 12 della l.r. 6/2014 per aggiornare le modalità di funzionamento della Giunta delle Unités e per meglio chiarirne la durata in carica. In particolare, la novella stabilisce, al comma 1, che ogni Sindaco può essere sostituito, quale componente della Giunta dell'Unité, da un Assessore appositamente delegato di volta in volta in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco o nel caso in cui il medesimo sia incompatibile, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di elettorato passivo, qualora non vi possa provvedere il Vicesindaco, a sua volta assente, impedito temporaneamente o incompatibile. Al comma 2 precisa che la Giunta dell'Unité dura in carica cinque anni e si rinnova solo in occasione delle elezioni generali comunali (come, peraltro, finora interpretato alla luce del comma 1 dell'articolo 13), mentre in tutti gli altri casi (ad esempio, decesso di un Sindaco componente o elezioni in Comuni disallineati) la Giunta non decade ma si ricomponе soltanto. Il comma 3, poi, contenente l'elenco delle competenze della Giunta, è stato rivisto aggiornando i riferimenti della documentazione contabile alla nomenclatura stabilita dalla normativa nazionale (lettera c), inserendo un esplicito riferimento, tra gli atti di

programmazione e di indirizzo (lettera e), alla predisposizione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), e prevedendo in modo esplicito che le Unités determinano autonomamente le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi alle stesse affidati, ove queste non siano già fissate ex lege (lettera k). I restanti commi 4, 5 e 6 ripropongono le disposizioni previgenti, salvo stabilire, al comma 5, che la convocazione della Giunta per l'elezione del Presidente dell'Unité è disposta dal Sindaco più anziano d'età, anziché dal Sindaco del Comune associato con il maggior numero di abitanti.

Infine, l'articolo 12 della l.r. 15/2025 ha apportato una serie di modificazioni all'articolo 15 della l.r. 6/2014, recante la disciplina del personale e del segretario delle Unités, al fine di coordinarne il contenuto al nuovo regime giuridico introdotto. In particolare, con il nuovo comma 1bis si è estesa alle Unités la disciplina dell'ordinamento degli uffici e del personale di cui alla parte II, titolo V, della l.r. 54/1998 e, con la sostituzione del comma 3, si è precisato che le Unités, pur essendo sedi di segreteria, possono convenzionarsi per l'ufficio di segretario.

**15) La recente riforma normativa, che ha rinnovato anche l'elenco delle attività svolte dalle Unités, comporta obbligatoriamente la conseguente revisione degli statuti delle Unités stesse?**

La disposizione transitoria contenuta all'articolo 20, comma 4, della l.r. 15/2025 aveva previsto che le Unités adeguassero i propri statuti alle nuove disposizioni non oltre il sessantesimo giorno precedente le elezioni generali comunali del 28 settembre 2025.

Tuttavia, tenuto conto che il suddetto termine di adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni deve considerarsi ordinatorio, e non perentorio, non essendo prevista dalla legge regionale alcuna specifica sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso, e considerato che qualora l'Unité non sia riuscita a rispettare tale scadenza, la modifica statutaria potrà comunque essere sempre approvata dalla Giunta. Si precisa che in caso di mancato adeguamento (anche tenuto conto del ricorso pendente dinanzi alla Corte costituzionale) troveranno applicazione le disposizioni di legge, anche in presenza di una previsione statutaria non conforme, in quanto il rinnovato elenco delle funzioni e servizi da svolgere per il tramite delle Unités è previsto dalla legge (in tal caso da una legge regionale) che, per effetto del criterio gerarchico delle fonti, è una fonte di rango superiore rispetto allo statuto dell'ente.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente  
Tiziana VALLET  
*- documento firmato digitalmente -*

TV/PV/AV/DC

Classifica: 2/E -1-4